

*CND IMPERIA E SANREMO*  
*- Sede a Sanremo -*

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024-2026

APPROVATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI IMPERIA E  
SANREMO SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2024

## INDICE

### **1. Quadro normativo di riferimento**

*1.1 Quadro normativo generale di riferimento*

*1.2 Definizione di “corruzione” e di “trasparenza”*

*1.3 Obiettivi e contenuti del PTPCT*

*1.4 L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli Ordini Professionali e, in particolare, al CND di Imperia e Sanremo*

### **2. Analisi del contesto esterno e scopo istituzionale**

*2.1. I patrocini*

*2.2. Le collaborazioni con Enti ed Associazioni*

### **3. Struttura territoriale del notariato, struttura del CND ed analisi del contesto interno**

*3.1. Assetto organizzativo del CND*

*3.2. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND*

### **4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND**

### **5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CND**

### **6. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi**

*6.1. La metodologia utilizzata*

### **7. Le c.d. “misure obbligatorie” di prevenzione della corruzione**

*7.1. Codice di comportamento*

*7.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing*

*7.3. La rotazione del personale*

*7.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.*

*7.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti.*

*7.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001)*

*7.7. Astensione in caso di conflitto di interesse*

*7.8. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture*

*7.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.*

*7.10. Rapporti tra il CNN e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti*

*7.11. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità*

## **8. Obblighi di informazione**

## **9. Modalità di aggiornamento del PTPCT**

### **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - SEZIONE "TRASPARENZA"**

*Premessa.*

#### **1. Il Responsabile per la trasparenza**

#### **2. Processo di attuazione degli obiettivi di trasparenza**

#### **3. La sezione "Amministrazione trasparente"**

#### **4. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione**

#### **5. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili**

#### **6. Accesso civico**

*6.1. Le istanze di accesso civico "semplice"*

*6.2. Come esercitare il diritto*

*6.3. L'accesso civico "generalizzato"*

### **ALLEGATO "A" Mappatura dei rischi**

## 1. Quadro normativo di riferimento

### 1.1 Quadro normativo generale

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, cd. **“Legge Anticorruzione”**, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano una specifica normativa volta a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Il perimetro segnato dalla l. n. 190/2012 è stato attuato, sul versante normativo, con quattro principali decreti, emanati nel corso del 2013, e precisamente:

- Il **Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012** (*“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*);
- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (*“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), c.d. **“Decreto Trasparenza”**, entrato in vigore il 20 aprile 2013, e recentemente modificato ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, il quale pone in capo agli Enti destinatari, specifici obblighi di (i) pubblicazione sui propri siti informatici inerenti alle rispettive organizzazioni e attività e, specularmente, (ii) adottare misure idonee a garantire l’accesso civico - semplice e generalizzato - ai dati, ai documenti e alle informazioni, a seconda dei casi, che siano o meno oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** (*“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*), entrato in vigore il 4 maggio 2013, disciplinante le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti *inter alia* delle PP.AA. e delle entità privatistiche partecipate;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (*“Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012”*).

I provvedimenti di cui sopra sono stati meglio precisati grazie ad una importante attività di regolazione rimessa dal legislatore principalmente in capo all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.), a seguire sintetizzata.

Segnatamente, mediante la **Deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013**, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della l. n. 190/12, è stato adottato il primo **Piano Nazionale Anticorruzione** (P.N.A.

2013), a valere per il triennio 2013 - 2016, il quale precisa le indicazioni minime di riferimento per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell'ambito di ciascun Ente destinatario del quadro disciplinare in esame, con particolare riferimento ai contenuti dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la **Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015**, recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.

Successivamente all'Aggiornamento 2015 è intervenuto il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** (*"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*).

Con tale importante Riforma, il legislatore ha, in più punti, modificato l'originario quadro normativo, apportando significative modifiche sia alla l. n. 190/2012 che al D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto l'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un **unico strumento di programmazione**, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Decreto di riforma è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'Ente sottoposto alla disciplina in questione. Altra significativa novità introdotta dal Correttivo è rappresentata dall'introduzione del sopra citato **"accesso civico generalizzato"** (per il quale si rinvia alla Sezione "Trasparenza" del presente PTPCT), secondo il modello del cd. FOIA (*Freedom of Information Act*), aggiuntosi all'accesso civico relativo ai dati immediatamente oggetto di pubblicazione (cd. "accesso civico semplice"), già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013.

La riforma del D.Lgs. n. 97/2016 è stata, anche in questo caso, recepita e chiarita nei termini applicativi con il successivo aggiornamento del P.N.A., intervenuto con **Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016** (P.N.A. 2016 - 2018), adottato anche alla luce dell'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, in occasione della quale è stato affrontato, come si avrà modo di illustrare a breve, il tema dell'applicabilità della disciplina in esame agli ordini e collegi professionali.

Sotto il versante della trasparenza, gli obblighi normativi sono stati ulteriormente disciplinati dalle **Delibere A.N.AC. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, rispettivamente le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013"* e le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.

Ancora, con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, l'A.N.AC. ha provveduto all'aggiornamento annuale del P.N.A. (P.N.A. 2017), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PTPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti. Nello stesso senso si pone l'aggiornamento del P.N.A., ossia l'Aggiornamento 2018, approvato con **Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018**.

Successivamente, con il P.N.A. 2019, approvato con **Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019**, l'A.N.AC. ha colto l'occasione per una ricognizione della (significativa) prassi e regolamentazione sinora diramata, e per fornire alcune importanti precisazioni in tema di gestione del rischio e, segnatamente, di metodologie di analisi del rischio, secondo approcci prevalentemente qualitativi.

Nel corso dell'anno 2022, è stato inoltre adottato il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", approvato dal Consiglio dell'Autorità, in data 2 febbraio 2022, del quale si è tenuto conto per l'aggiornamento del presente Piano.

Il Consiglio dell'A.N.AC. il **17 gennaio 2023, con la Delibera n. 17**, ha approvato il P.N.A. 2022. L'A.N.AC. ha suddiviso il P.N.A. 2022 in una parte generale, dedicata al supporto di RPCT e amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e in una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

È stato introdotto il **d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36** recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e l'A.N.AC. ha adottato le delibere nn. 261, 262, 263 e 264 del 20 giugno 2023 in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, pubblicità legale e obblighi di pubblicazione.

Con la **Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023** l'A.N.AC. ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2023 al P.N.A. 2022.

## 1.2 Il contesto normativo e la prassi di riferimento per gli ordini professionali

Già con la **Delibera A.N.AC. n. 145 del 21 ottobre 2014**, l'Autorità ha ritenuto "*applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali*". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "*predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013*".

Con **Nota del 23 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)**, avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall'A.N.AC. con la citata Delibera, ha segnalato la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di

posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all'individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione.

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell'A.N.AC. *pro tempore*, in occasione dell'audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei Deputati, ha riconosciuto l'oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini collegiali, prospettando la necessità dell'elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella – sostanziale - di verificare se il ruolo del RPCT potesse essere assolto da un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

A seguito dell'emanazione del citato D.Lgs. n. 97/2016 (che ha espressamente previsto gli "ordini professionali" tra i soggetti cui si applica la normativa in analisi), l'Autorità, con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016 – 2018), ha, da un lato, confermato la possibilità di nominare, quale RPCT, un Consigliere del Consiglio Notarile Distrettuale; dall'altro, ha individuato più compiutamente le aree di rischio proprie degli ordini professionali, considerando in particolare tre aree di rischio specifiche:

- (i) la formazione professionale continua;
- (ii) il rilascio di pareri di congruità;
- (iii) l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Da ultimo, l'Autorità, con la **Delibera n. 777 del 24 novembre 2021**, è tornata ad occuparsi degli Ordini Professionali, diramando importanti indicazioni in merito all'applicazione di determinati obblighi e prevedendo per Essi talune semplificazioni e contestualizzazioni.

## *1.2 Definizioni di "corruzione" e "trasparenza"*

### *A) La definizione di "corruzione"*

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nell'approccio alla disciplina in materia di anticorruzione è la definizione stessa di "**corruzione**" intesa dal legislatore della l. n. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa.

A tal proposito, coerentemente con quanto già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013, nel P.N.A. si afferma che:

- *"il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia.*
- *Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere*

*vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

*La definizione di corruzione “allargata” ricomprende pertanto:*

a) l'intero novero dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale;

b) la cd. “**maladministration**”, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A tal ultimo proposito, già nella Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento alla *maladministration*, “occorre, [...] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. Merita osservare che la definizione in questione è stata confermata, da ultimo, dal P.N.A. 2019.

*B) La definizione di “trasparenza”.*

Nell'ottica di chiarire l'importanza e la natura della normativa di riferimento merita ancora richiamare il concetto di “**trasparenza amministrativa**”, come declinato dal D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “*intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

### *1.3 Obiettivi e Contenuti del PTPCT*

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.



Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici individuati, dell'applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione della stessa.

Il PTPCT, in generale, contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per la riduzione dei rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul processo di gestione del rischio (risk management) ossia sul sistema mediante il quale si misura o si stima il rischio e si sviluppano strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità, posti a fondamento dell'azione amministrativa;
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del PTPCT, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

#### *1.4. L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli Ordini Professionali e, in particolare, al CND di Imperia e Sanremo.*

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che detti enti devono "predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al

d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”.

L'aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l'altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti.

Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/20196, è stato inoltre espressamente previsto che agli ordini professionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa.

Agli ordini e ai collegi professionali, peraltro, è dedicata un'apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

Il presente PTPCT delinea un sistema di prevenzione idoneo, tenuto conto delle ridottissime realtà dimensionali ed organizzative del CND.

## **2. Analisi del contesto esterno e scopo istituzionale**

Il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo è un Ordine Professionale periferico di categoria. Esso si compone di tutti i Notai in esercizio nel territorio del Distretto (coincidente con l'intera Provincia di Imperia).

Il Consiglio Notarile Distrettuale o CND, fra l'altro:

- a) è l'organo di gestione del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo
- b) dà parere su ogni argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dai singoli Notai iscritti al Collegio o da terzi titolati a richiederlo;
- c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli Notai iscritti al Collegio nelle materie di cui alla precedente lettera b);
- d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
- e) fornisce pareri sull'applicazione di principi di deontologia professionale.

### *2.1. I patrocini*

Il Patrocinio, se ritenuto giustificato e meritevole con specifica delibera consiliare, rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte del CND verso iniziative di particolare valore professionale, culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale ed economico, promosse da soggetti terzi, pubblici e privati, attinenti agli ambiti di intervento e coerenti con la funzione e le finalità del CND e la valorizzazione del ruolo del Notariato.

## *2.2. Le collaborazioni con Enti ed Associazioni*

Il CND, ove richiesto e ove ciò sia di volta in volta ritenuto meritevole con apposita delibera consiliare, può collaborare per specifiche iniziative con le rappresentanze locali di importanti Enti, pubblici o privati ed Associazioni rappresentative di interessi diffusi.

## **3. Struttura territoriale del notariato, struttura del CND ed analisi del contesto interno**

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I Notai aventi sede in ciascun Distretto costituiscono il Collegio Notarile e, per ogni Collegio Notarile, è previsto un Consiglio Notarile Distrettuale (CND) che opera in autonomia.

Il modello organizzativo dell'Ente risponde all'esigenza di garantire il corretto espletamento dei servizi all'esiguo numero di Notai presenti nelle sedi tabellari del Distretto.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo (CND) è composto da cinque Notai, eletti tra i componenti del Collegio.

I Consiglieri durano in carica tre anni e ogni anno, entro il mese di febbraio, secondo le necessità, vengono rieletti i consiglieri in luogo di quelli decaduti per decorso del triennio o per altre ragioni (es. dimissioni per motivate ragioni).

Il CND, dopo l'insediamento, elegge al proprio interno il presidente, il segretario e il tesoriere.

Nella struttura non sono previsti comitati esecutivi né collegio dei revisori

Il CND può istituire, con propria deliberazione, Commissioni di studio e Gruppi di Lavoro con il fine di fornire pareri ed elementi di valutazione, elaborare studi e ricerche su materie di interesse, realizzare gli obiettivi definiti nei programmi e nei progetti deliberati del Consiglio.

Il CND cura inoltre i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli altri soggetti istituzionali interessati, organizza l'assemblea annuale del Collegio, promuove convegni di studio, organizza incontri di aggiornamento professionale per i notai in esercizio, con eventuale richiesta di accreditamento alla Fondazione Italiana per il Notariato.

Il CND oltre alle ulteriori attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

- emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;
- aggiorna ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

### *3.1. Assetto organizzativo del CND*

Il vigente assetto organizzativo del CND, quale Ordine Professionale periferico della categoria, prevede una Sede unica in Sanremo (IM), P.zza Colombo 4.

Nell'ambito della sede operano gli unici Organi dell'Ente, ossia:

- Consiglio;
- Presidente;
- Tesoriere
- Segretario;

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, fa le sue veci il Consigliere anziano (secondo l'anzianità di carica)

Non sono presenti né Dipartimenti, né Uffici specifici, né Dirigenti, né Personale Dipendente

### *3.2. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND*

Il CND non partecipa né controlla alcun organismo di diritto privato

## **4. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del CND**

Il PTPCT ha validità triennale e, per quanto necessario, è aggiornato annualmente.

Il presente piano è riferito all'arco temporale 2024-2026.

Il PTPCT è finalizzato, tra l'altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio ivi previste e ad osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad apportare al Piano le modifiche utili al fine di rafforzarne l'efficacia;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del Consiglio e di qualsiasi eventuale organo del CND, comunque denominato;
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di eventuali contratti per lavori, servizi e forniture;
- tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del Consiglio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), se del caso, propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dall'emergere di lacune del Piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità, ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.
- dall'intervenuta modifica dell'assetto organizzativo

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo della sezione dedicata alla trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Presidente ne dà comunicazione al RPCT, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di un soggetto esterno all'Ente, verranno attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di membri delle Commissioni, nominati dal Consiglio, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio per le determinazioni del caso;

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure *obbligatorie* (fissate per legge o suggerite dal PNA) e *specifiche* di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Nell'attività di mappatura dei processi saranno coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

Nel presente Piano viene confermata la mappatura dei soli processi ritenuti "a rischio".

Il CND si propone di completare appena possibile la mappatura di tutti i processi secondo le indicazioni desunte dall'Allegato 1 al PNA 2019 e successive disposizioni.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, nell'individuazione e nella descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente.

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai vari interessati, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti.

Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010 e successive, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Con l'Allegato 1 del PNA 2019 l'ANAC ha dettato la metodologia applicativa di tali principi per le finalità di definizione di adeguate misure di prevenzione della corruzione.

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA che

ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree di rischio "generali": alle quali fanno capo le "aree obbligatorie" (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA: autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale) e le aree "generali" - (indicate dall'ANAC nel PNA 2015: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);
- aree ulteriori o "specifiche": altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo.

Nel PNA 2016 l'ANAC ha indicato tre aree a rischio tipiche degli ordini professionali:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per quanto riguarda la formazione continua, esclusa a priori l'organizzazione di eventi a pagamento, CND si limita a contabilizzare i crediti formativi conseguiti dai singoli Notai iscritti al Collegio sulla base delle certificazioni da essi fornite ed a controllare l'adempimento degli obblighi formativi da parte di ciascuno secondo il Regolamento predisposto dagli Organi Nazionali del Notariato.

I pareri di congruità delle parcelle sono di competenza del Presidente o del Consiglio sulla base della Legge Notarile e vengono emessi dopo attento esame del caso specifico e della documentazione esibita dal richiedente.

L'indicazione di professionisti per incarichi specifici, previa la raccolta di manifestazioni di interesse presso tutti i Notai iscritti al Collegio, viene fatta dal Consiglio in base ai criteri di anzianità di servizio, competenza specifica e rotazione.

## **5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CND**

Il Consiglio nomina il RPCT scegliendolo tra i Notai iscritti al Collegio, previa verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità.



Ai sensi della legge n. 190/2012, il RPCT predispone il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza [PTPCT] e lo propone per l'approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Entro il termine indicato dagli Enti preposti, il RPCT effettua sul sito Web del CND le pubblicazioni previste dalla Legge o indicate dagli Enti preposti.

## **6. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi**

I processi del CND sono suddivisi in tre macro-aree di attività:

- istituzionali, ossia quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali;
- generali, ovvero quelle considerate "obbligatorie" dalla legge n. 190/2012 e quelle, appunto, considerate "generali" dal PNA 2015.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- consultiva;
- formativa (controllo dell'adempimento degli obblighi formativi professionali da parte dei singoli Notai iscritti al Collegio);
- di controllo del rispetto delle regole deontologiche da parte dei Notai iscritti al Collegio;
- di studio;

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- archivio e protocollo;
- comunicazione;

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi a rischio "generali", le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- acquisizione di lavori, beni e servizi ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- incarichi e nomine ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];

- affari legali e contenzioso [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];

### 6.1. La metodologia utilizzata

Al fine di censire i processi nei quali è stato identificato un rischio corruttivo, si è proceduto alla compilazione di appositi fogli elettronici, applicando il c.d. “principio di precauzione”.

In tali fogli elettronici è stata effettuata la valutazione del rischio corruzione e il RPCT ha definito il trattamento dei rischi rilevati con l’individuazione delle misure specifiche di prevenzione, ulteriori rispetto alle misure trasversali di cui si è rilevata l’applicabilità per ogni singolo processo.

<b>Aree di rischio "generali"</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Incarichi e nomine
	Affari legali e contenzioso
<b>PROCESSI ISTITUZIONALI - Aree di rischio "specifiche"</b>	Formativa
	Consultiva
	Deontologica
	Assistenza informatica
<b>PROCESSI STRUMENTALI - Area di rischio "specifiche"</b>	Archivio e protocollo
	Comunicazione

Sono stati assunti alcuni indicatori omogenei per valutare l’esposizione al rischio del singolo processo:

- Trasparenza
- Controlli
- Regolamentazione
- Complessità

- Conflitto interessi
- Rilevanza esterna
- Contenzioso
- Effetti economici

La scala di valori associata ai predetti indicatori è stata: ALTO/MEDIO/BASSO.

Successivamente, è stato identificato un rischio corruzione per ogni singolo processo. A tale rischio sono stati associati i valori della probabilità che esso si verifichi (ALTISSIMA/ALTA/MEDIA/BASSA) e quelli relativi all'impatto che esso avrebbe qualora si verificasse (ALTISSIMO/ALTO/MEDIO/BASSO). Nella declinazione di tali valori si è tenuto conto degli indicatori di processo e del "pressing dei controlli" (cioè l'efficacia di tali controlli) già attivi sui processi.

Al fine di determinare il livello del rischio identificato, si è utilizzata tale matrice:

		Probabilità			
		Altissima	Alta	Media	Bassa
Impatto	Altissimo	Critico	Critico	Rilevante	Medio
	Alto	Critico	Rilevante	Rilevante	Medio
	Medio	Rilevante	Rilevante	Medio	Basso
	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso

Ad ogni rischio è stata associata una misura "ulteriore" oltre alle misure obbligatorie (trasversali) che devono essere implementate per ogni processo. Il termine per l'adozione delle misure ulteriori è previsto per la fine del 2021.

Ad ogni processo a rischio è riferita una scheda volta all'attività di monitoraggio che è stata svolta nelle more della predisposizione del nuovo PTPCT:

Misura applicata	S/N
Necessità di modifica e/o integrazione declinazione del rischio	S/N
Segnalazioni illecite	S/N
Procedimenti disciplinari	S/N
Contenzioso	S/N
<b>Criticità/Scostamenti rilevati/Note</b>	

È stato dato, altresì, conto del fatto che alcuni processi sono comunque interessati da misure di prevenzione "trasversali" che interessano più processi.

A seguito del monitoraggio dei processi e delle misure svolto prima dell'elaborazione del presente aggiornamento, si è ritenuto opportuno procedere alla revisione della mappatura dei processi e alla correlata valutazione del rischio, come riportato nell' Allegato "A" al presente PTPCT.

## **7. Le c.d. "misure obbligatorie" di prevenzione della corruzione**

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione "obbligatorie", poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPCT);
- l'adozione di un codice di comportamento dell'ente;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l'astensione in caso di conflitto di interesse;
- l'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l'informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell'ente e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

### *7.1. Codice di comportamento*

Il CND ha adottato a suo tempo e per quanto eventualmente necessario, previ i necessari adattamenti, il Codice di comportamento approvato dal CNN.

### *7.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing*

Il CND, stanti anche le sue caratteristiche dimensionali, non ha, né ha mai avuto, personale dipendente.

Il problema verrà quindi affrontato solo nel caso di assunzione di personale.

### *7.3. La rotazione del personale*

Idem come sopra

### *7.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali.*

Il CND non ha mai conferito incarichi dirigenziali. Vale quanto sopra detto

### *7.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti.*

Idem come sopra.

### *7.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001)*

Idem come sopra, essendo l'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

### *7.7. Astensione in caso di conflitto di interesse*

Idem come sopra, stante il fatto che la normativa anticorruzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) ed il PNA si riferiscono ai soli dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, ritengano di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interessi.

In ogni caso, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività idonea a configurare un conflitto di interessi anche solo potenziale.

### *7.8. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture*

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND

#### *7.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni*

Il CND non ha personale dipendente né dirigenti. In ogni caso non fanno parte del Consiglio soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale

#### *7.10. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti*

Il CND, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i componenti del CND.

#### *7.11. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità*

Il CND non ha personale dipendente. Vale quanto sopra detto

### **8. Obblighi di informazione**

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT.

Il CND, in ogni caso, come già scritto, non ha personale dipendente, né dirigenti.

### **9. Modalità di aggiornamento del PTPCT**

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT, per quanto necessario, viene adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, o altro termine indicato dall'Autorità preposta, viene pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, secondo le modalità già declinate nel presente Piano e reso conoscibile mediante la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Entro il termine indicato dall'ANAC il RPCT pubblica annualmente nel sito web istituzionale del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC medesima.

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### SEZIONE TRASPARENZA

*Premessa.*

Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di adottare uno specifico "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", pur prevedendo la necessità di indicare in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi

L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Ancora, "La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Attraverso la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza il CND intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

#### **1. Il Responsabile per la trasparenza**

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

A far data dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Responsabile viene quindi identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). A tale proposito si precisa che, in attuazione delle citate disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto



l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del CND sono pertanto affidate anche le funzioni del Responsabile della trasparenza e l'integrità. Esso svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il RPCT provvede all'aggiornamento della sezione dedicata alla trasparenza nel PTPCT, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPCT.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalle vigenti normative.

Entro il 31 gennaio di ogni anno o altro termine indicato dagli Enti preposti, se del caso, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che, sempre se del caso, tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico "semplice" ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento. Nel caso siano presentate richieste di riesame al rigetto di istanze di accesso civico generalizzato, queste sono di competenza del RPCT.

## **2. Processo di attuazione degli obiettivi di trasparenza**

Ogni destinatario del PTPCT (completo della sua sezione dedicata alla trasparenza) è tenuto, a contribuire, per quanto di competenza, a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

Il RPCT svolge, per quanto necessario, le funzioni di vigilanza, di coordinamento e di raccolta dei dati.

## **3. La sezione "Amministrazione trasparente"**

Il sito web istituzionale del CNN è [www.distrettonotarileimperiasanremo.it](http://www.distrettonotarileimperiasanremo.it)

All'interno di esso è pubblicata la sezione "Amministrazione trasparente", finalizzata ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 (anche con riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al d.lgs. n. 175/2016) e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” è atto a contenere i dati e le informazioni che il CND è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell’ Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2103 e secondo quanto indicato dall’ANAC nella delibera n. 1310/2016.

#### **4. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione**

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del CND rispondono, di norma, ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell’ente.

#### **5. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili**

L’elenco dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle altre norme che dispongono in materia, è contenuto nell’Allegato -A- del presente piano, ivi inclusi i riferimenti ai responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei singoli obblighi.

#### **6. Accesso civico**

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC ha adottato apposite Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 1309/2016).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico “semplice” volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

##### *6.1. Le istanze di accesso civico “semplice”*

L'istanza di accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### *6.2. Come esercitare il diritto*

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al RPCT del CND. Questi provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito web istituzionale del CND il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND è, allo stato, il Notaio Dott. Antonio Insolia alla residenza di Sanremo, tel. studio 0184 575330 – 0184 577088.

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: [consiglioimperianotariato.it](mailto:consiglioimperianotariato.it)

Il Titolare del potere sostitutivo è, allo stato, il Segretario del CND, Notaio Marco Aveta alla residenza di Sanremo, tel studio 0184 531573.

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per il diritto di accesso è: [consiglioimperianotariato.it](mailto:consiglioimperianotariato.it)

### *6.3. L'accesso civico "generalizzato"*

Le istanze di accesso civico "generalizzato" possono essere indirizzate:

- al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, P.zza Colombo 4, 18038 Sanremo (IM), con nota scritta, firmata e fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, da spedire per posta oppure con PEC all'indirizzo [cnd.imperiasanremo@postacertificata.notariato.it](mailto:cnd.imperiasanremo@postacertificata.notariato.it)

È necessario che l'istante indichi con precisione i dati e/o i documenti ai quali accedere, al fine di consentire di dare corso alla richiesta. Il CND collabora con l'istante all'eventuale, corretta individuazione dei dati e/o documenti richiesti, ove ciò non risulti eccessivamente oneroso in termini organizzativi e/o funzionali.

Il CND, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunica all'interessato, con provvedimento motivato, l'accettazione dell'istanza o il suo rigetto. Se vi è stata la

necessità di coinvolgere controinteressati, i termini possono essere sospesi sino ad un massimo di 10 giorni. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il CND ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, informando il RPCT.

Nei casi di rigetto totale o parziale dell'istanza di accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro i termini di cui sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi pubblici o privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione del CND il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) – c.d. “eccezioni assolute”.

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è, altresì, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I pregiudizi concreti da valutare, ai predetti interessi pubblici e privati (art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013) costituiscono le c.d. “eccezioni relative o qualificate”.

Il CND è tenuto a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se la messa a disposizione degli atti o dei documenti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, come chiarito dall'ANAC nella delibera n. 1309/2016, il pregiudizio agli interessi riconducibili alle c.d. “eccezioni relative” deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. Il CND non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013– viene pregiudicato;

b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla messa a disposizione del dato, dell'informazione o del documento richiesto;

c) valutare se il pregiudizio conseguente alla predetta ostensione è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

Sono, comunque, rigettate le istanze di accesso civico generalizzato massive o ripetute che si sostanziano in un abuso del diritto, nei termini evidenziati dalla recente giurisprudenza.

ALLEGATO “A” – MAPPATURA DEI RISCHI